


# COMUNE DI CAPRILEONE

CAP 98070

PROVINCIA DI MESSINA

## REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP



Approvato con delibera consiliare n. 26 del 20/06/95

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il 11.05.95 nu. 6025/6672

Publicato all'Albo Pretorio dal 5.11.95 al 20.11.95

Entrato in vigore il 21.11.95

Addi 21.11.95

Il Segretario Comunale

Luca A. Spina

P.E. N. 26/85.

**Regolamento Comunale per l'organizzazione dei servizi in favore dei soggetti portatori di handicap.**

**ART. 1 Finalità dei servizi**

L'amministrazione Comunale si propone l'obiettivo della integrazione sociale e della realizzazione personale del disabile affinché la sua condizione non ne comprometta negativamente e totalmente la vita.

Per raggiungere questo obiettivo, compatibilmente con le disponibilità economiche di bilancio, attiva una serie di servizi al fine di garantire un ambiente di vita adeguato ai portatori di handicap e la loro integrazione sociale, così come previsto dalle leggi regionali 18.4.1981 n. 68, 23.3.1986 n. 16, n. 33/91 e della legge 5.2.92 n. 104.

L'attivazione dei servizi è finalizzata alla permanenza nel territorio del soggetto disabile, per cui l'amministrazione comunale attuerà gli interventi necessari a sostegno della famiglia di origine o affidataria in cui risiede, e qualora la famiglia sia oggettivamente impossibilitata od inadeguata a provvedervi, si impegnerà nella sua integrazione in strutture residenziali alternative. Allo stesso fine il Comune collaborerà con le altre istituzioni competenti nel territorio a realizzare centri diurni e centri per gravi. Queste strutture si collocheranno sul territorio come alternativa all'istituto. Per favorire il più possibile l'integrazione sociale del disabile, l'amministrazione comunale si impegnerà a realizzare delle strutture ed attuare tutti quei servizi volti all'integrazione scolastica, all'inserimento nel mondo del lavoro, alla partecipazione ad iniziative ricreativo-culturali attivate sul territorio, all'abbattimento di barriere architettoniche e psicologiche, alla fruibilità dell'ambiente umano.

**ART. 2 Soggetti destinatari**

I soggetti destinatari di tali servizi sono le persone di qualsiasi età che sono portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tali da implicare la ridotta o totale assenza di autonomia e di autosufficienza.

**ART. 3 Servizi**

Gli obiettivi che il Comune intende perseguire si realizzano attraverso l'attivazione dei seguenti servizi:

- aiuto domestico;
- sostegno economico;
- assistenza abitativa;
- servizio di trasporto;
- servizi residenziali;
- integrazione pre scolastica e scolastica;
- inserimento lavorativo dei portatori di handicap;
- abbattimento barriere architettoniche;
- contributi straordinari;

**ART. 4 Rilevazione e analisi dei bisogni.**

Affinchè gli interventi corrispondano alle esigenze prioritarie degli utenti di cui sono destinati, la loro programmazione si fonderà su adeguate e permanenti analisi ed indagini a ciò finalizzate, quali il censimento, l'intervista, la somministrazione di questionari, la consultazione di testimoni privilegiati. Inoltre il Comune darà ampia pubblicità attraverso i mezzi di comunicazione di

ART. 5 Procedura per l'ammissione ai servizi.

Le ammissioni di domanda ai servizi devono essere indirizzate al Sindaco e redatte in un modello predisposto dagli uffici comunali. Valutatane l'ammissibilità, le istanze saranno trasmesse all'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. e saranno valutate in base alla diagnosi da questa formulata. In assenza dell'equipe pluridisciplinare sarà il medico di base a formulare la diagnosi.

**CAP. II**

**Descrizione dei servizi.**

ART. 6 Servizio di aiuto domestico.

L'aiuto domestico è l'intervento che il Comune è tenuto a realizzare prioritariamente e consiste nell'aiuto fisico per il conseguimento degli atti elementari della vita, quale sollevamento dal letto, pulizia personale, aiuto motorio. I soggetti destinati a questo servizio devono essere portatori di handicap gravi fisici, psichici o sensoriali ed essere totalmente privi di assistenza familiare o inseriti in nuclei familiari che, a causa della età avanzata del componente nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie e permanenti, non possono prestare al soggetto un'assistenza soddisfacente.

L'accesso a tale servizio è gratuito quando il reddito complessivo del nucleo familiare non superi f 20.000.000 (Ventimilioni) per i nuclei familiari fino a 3 unità incrementato del 20% per ogni unità familiare oltre la terza.

Nell'ipotesi di redditi complessivi superiori, va applicata una compartecipazione la cui misura è determinata nel 20% quando il reddito complessivo, ivi compresa la maggiorazione del 20% applicabile ad ogni unità familiare oltre la terza, non superi una volta e mezza il reddito medesimo e nella misura del 50% in presenza di reddito eccedente il predetto limite;

I redditi di cui sopra si intenderanno variati automaticamente in riferimento alle variazioni disposte dalle successive circolari in materia.

La documentazione in carta libera per l'ammissione al servizio è la seguente:

Istanza

Stato di famiglia

Certificato comprovante la disabilità rilasciato dalla struttura pubblica (U.S.L.) o dal medico di base.

Dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente o, se non presentata, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del capo di famiglia o di chi ne fa le veci;

Relazione a cura dell'ufficio del Servizio Sociale del Comune.

Acquisite le istanze e valutata la loro ammissibilità, l'Ufficio Comunale compila le schede individuali e le trasmette alle equipe pluridisciplinari dell'U.S.L. o al medico di base che effettua la diagnosi, dispone per l'ammissione ai servizi comunali, formula il programma terapeutico e riabilitativo, da sottoporre a verifiche semestrali. Rientrata in possesso delle suddette schede contenenti le verifiche e le proposte l'amministrazione comunale adotta, con delibera di Giunta, i provvedimenti di ammissione ai vari servizi.

Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Sindaco trasmette la documentazione compilata alla Regione quantificando l'entità dei contributi richiesti in relazione ai bisogni emersi.

Qualora entro tale termine il Comune non fosse venuto in possesso delle diagnosi funzionali, inoltra comunque istanza di finanziamento basata sulle richieste dei servizi.

Dai provvedimenti adottati dovrà risultare un impegno spesa a carico del bilancio Comunale e coperto dal finanziamento non inferiore al 20% della spesa complessiva. I Comuni potranno fare fronte oltre che con propri mezzi di bilancio anche con prelevamento dai fondi, dall'Assessorato finanziati, ai sensi della L.22/86.

Il servizio di aiuto domestico può essere espletato da operatori comunali socio-assistenziali, oppure mediante convenzioni con associazioni di volontariato e cooperative iscritte all'albo regionale.

Il rapporto tra personale e assistiti deve essere, ove possibile, di un assistente domiciliare ogni due assistiti. Tale rapporto deve comunque essere flessibile in relazione agli effettivi bisogni emergenti.

Gli operatori, assistenti, ed infermieri, dovranno essere coordinati da un responsabile del servizio (assistente sociale o psicologo) che opera in raccordo con l'ufficio sociale del Comune, con l'equipe pluridisciplinare dell'U.S.L. o in mancanza di questa con il medico di base.

La spesa per l'espletamento del servizio sarà stimata alla stregua del costo del personale, secondo la retribuzione stabilita dai contratti collettivi di lavoro ed alle spese di gestione.

#### ART. 7 Sostegno economico

Il sostegno economico è un intervento alternativo all'aiuto domestico e si concede eccezionalmente e nei casi in cui sia dimostrabile la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico. I soggetti destinatari di tale servizio sono soggetti portatori di handicap gravi, fisici, psichici o sensoriali che hanno un reddito familiare non superiore ai 20 milioni, aumentato del 20% per ogni unità oltre la terza. L'accesso alle prestazioni di sostegno economico avviene con le stesse procedure stabilite per il servizio domestico. La misura dell'intervento del Sostegno Economico potrà essere determinante, in relazione alla situazione familiare dell'assistito entro il limite massimo di un terzo dell'indennità di accompagnamento erogata dallo Stato, e va inteso alternativo al servizio Aiuto Domestico.

#### ART. 8 Contributo straordinario

In deroga ai criteri delineati negli articoli precedenti possono essere erogati contributi straordinari in presenza di particolari situazioni o esigenze:

- 1). Nel caso di particolari cure mediche ove il costo delle medicine risulti elevato.
- 2). Viaggi per particolari cure o visite specialistiche.
- 3). Cure di riabilitazione in strutture fuori dal comune di residenza.
- 4). Terapia per il recupero psico-pedagogico.

Documentazione richiesta :

- 1). Istanza indirizzata al Sindaco;
- 2). Certificato medico attestante il tipo di cura o di terapia rilasciato dalla equipe pluridisciplinare o dal medico di base;
- 3). Dichiarazione dei redditi;

I soggetti destinatari di tale servizio sono portatori di handicap che hanno un reddito familiare non superiore ai 20 milioni.

#### ART. 9 Assistenza abitativa.

L'assistenza abitativa viene assicurata dal Comune alla famiglia naturale o affidataria dei soggetti portatori di handicap gravi, psichico sensoriali, nelle

seguenti forme:

- in favore delle famiglie che abbiano in locazione abitazioni della edilizia convezionata mediante pagamento di una quota parte del canone di locazione fino alla concorrenza del totale del canone stesso;
- in favore di famiglie che abbiano in locazione abitazioni dai privati o da enti pubblici in questo caso si procede al pagamento del totale del canone stesso;
- assunzione di oneri per l'acquisto di ausili tecnici dell'abitazione connessi al tipo di handicap del soggetto interessato.

Nel caso in cui i fondi non siano sufficienti a soddisfare tutte le istanze, il Comune procede alla formulazione di una graduatoria dei beneficiari, sentito il parere del servizio sociale comunale, che tenga conto del:

- livello di gravità dell'handicappato accertato dal medico di base;
- disagio abitativo dell'alloggio della famiglia del soggetto portatore di handicap, rilevato da una relazione dell'ufficio tecnico comunale;
- livello del reddito del soggetto e del nucleo familiare naturale e/o affidatario.

Il Comune si impegna a realizzare sul proprio territorio strutture idonee ovvero ad integrare i disabili residenti in strutture che eventualmente sorgessero in comuni del comprensorio. Le strutture sono destinate ai disabili medio-gravi le cui famiglie risultano momentaneamente o stabilmente impossibilitate o inadeguate ad ospitarli.

#### ART. 10 Documentazione.

- Istanza;
- Stato di famiglia;
- Dichiarazione dei redditi o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del capo di famiglia o di chi ne fa le veci, su redditi posseduti dal nucleo familiare convivente;
- Certificazione medica rilasciata;
- Relazione ufficio tecnico;
- Relazione Ufficio del Servizio Sociale.

L'accesso ai servizi residenziali è gratuito quando il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto non supera l'ammontare imponibile di f 20 milioni.

Il piano socio-assistenziale è predisposto dall'Ufficio Sociale del Comune che lavorerà in stretta collaborazione con il coordinatore del servizio, ove fosse affidato ad associazioni o cooperative.

La casa famiglia può anche essere gestita direttamente dai disabili. In tal caso il Comune assumerà la retta per i servizi socio-assistenziali, nella misura determinata dall'ufficio sociale in base ai bisogni degli ospiti, i quali a loro volta sono tenuti a documentare tutte le spese.

#### **SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP.**

Nel quadro delle iniziative da promuovere per favorire l'inserimento sociale dei portatori di handicap e l'eliminazione del loro stato di emarginazione, indispensabile dover assicurare ai cittadini gravemente impediti sul piano motorio, il trasporto e la mobilità che si rende necessaria per esigenze di cura di lavoro, di studio e del tempo libero.

**ART. 11** Attivazione del servizio gratuito di trasporto per i soggetti portatori di handicap, sia per la frequenza degli asili nido, della scuola di ogni ordine e grado dei corsi di formazione professionale, che per la fruizione dei servizi riabilitativi dell'U.S.L. e di ogni altro tipo di servizio in loro favore.

**Art. 12** Il servizio si articola in :

- concessioni di contributi per uso di autovettura propria o di terzi per l'accompagnamento;
- concessione di contributi per l'adattamento o l'acquisto di mezzi propri di trasporto;
- trasporto con mezzi comunali o con mezzi privati convenzionati.

**Art. 13** I requisiti essenziali per usufruire del servizio sono:

- residenza nel comune di Capri Leone;
- Grave impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto secondo valutazione medica e sulla base di apposita documentazione;
- limite di reddito ( ART.6 cap. II).

**Art. 14** misure dell'intervento:

ai portatori di handicap che si avvalgono per motivi di cura, terapia, lavoro o studio di automezzo proprio o di terzi per l'accompagnamento è riconosciuto un contributo massimo nelle spese di gestione dell'automezzo pari a f 8.000 giornaliere per i giorni effettivamente richiesti e documentati fino a un massimo di 30 gg. <sup>mensili</sup> Per le esigenze di tempo libero è riconosciuta una somma massima di f. . . . . 80.000 mensili.

I portatori di handicap possono chiedere la concessione di contributi per l'adattamento e l'acquisto di mezzi propri di trasporto fino ad un massimo di f 4.000.000.

**Art. 15** Documentazione richiesta:

- Istanza;
- dichiarazione dei redditi o Atto Notorio;
- certificato medico attestante l'impedimento all'uso dei mezzi pubblici;
- certificato comprovante l'esigenza della mobilità e del trasporto ( atto di servizio o di frequenza scolastica o certificato medico inerente la necessità di terapie e cure riportante i giorni ed il percorso da effettuare solo in andata e ritorno, attività ricreative e di riabilitazione.);
- per il servizio acquisto o adattamento occorrerà allegare in oltre:
- fotocopia della patente di guida;
- preventivo relativo ai lavori di adattamento dell'autovettura o di acquisto;
- fotocopia libretto di circolazione.

**Art. 16** il reddito complessivo del nucleo familiare convivente compreso quello del soggetto portatore di handicap non deve superare l'ammontare di f. 20.000.000. aumentato del 20% per ogni unità oltre la terza.

### CAP. 3°

**Art. 17** Integrazione pre-scolastica e scolastica.

L'amministrazione promuove e sostiene l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, attraverso i seguenti interventi:

- 1). Utilizzo del servizio socio-psico-pedagogico previsto dagli art. 2 e 7 della legge 4.8.1977 n. 517 a sostegno delle iniziative dirette all'integrazione di alunni portatori di handicap.

Tale servizio sarà effettuato direttamente dal Comune o, tramite convenzione, affidato ad operatori specializzati a prestazione professionale ovvero ad associazioni di volontariato o cooperative operanti nel settore.

2). Trasformazione graduale delle strutture architettoniche non idonee, soprattutto per ciò che concerne gli accessi alle scuole e ai servizi igienici.

3). L'assegnazione di personale addetto all'assistenza igienico-personale per soggetti non autosufficienti sul piano motorio o insufficienti, mentali. Il rapporto fra personale ed assistito deve essere nella misura di una unità per 4 - 5 soggetti handicappati.

4). Il trasporto, con mezzi adeguati e con accompagnatore dei soggetti portatori di handicap inseriti nelle scuole. Tale servizio sarà effettuato direttamente dal Comune o tramite convenzione. Il personale deve essere in possesso della qualifica di assistente ai portatori di handicap.

#### **Art. 18 Inserimento lavorativo.**

Il Comune favorisce l'inserimento lavorativo dei disabili. Per questo scopo promuoverà l'attivazione di laboratori "aperti" a valenza riabilitativa, finalizzati al mantenimento dei livelli di autonomia e attraverso attività artigianali, artistiche e ricreative.

Nel caso in cui il Comune promuove o gestisce corsi di formazione professionale, provvederà all'inserimento di disabili nella percentuale prevista dalla legge. Per favorire l'iscrizione ai corsi di soggetti disabili, darà ampia pubblicità della loro eventuale istituzione ed apertura.

#### **Art. 19 Barriere architettoniche.**

Il Comune si impegna a rendere fruibile lo spazio urbano e gli edifici e i locali pubblici anche da parte dei soggetti disabili per consentire la loro mobilità e facilitarne la vita di relazione.

Provvederà, perciò, ad approvare solo quelle opere pubbliche (edifici e percorsi) che non contengono barriere architettoniche e a ristrutturare quelle esistenti che presentino impedimenti fisici.